Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 gennaio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1969, n. **1066**.

Inclusione dell'abitato di Baiso, in provincia di Reggio Emilia, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 71 nell'adunanza del 14 gennaio 1969;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Baiso, in provincia di Reggio Emilia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1969

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 19. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1969, n. **1067**.

Inclusione dell'abitato di Trivento, in provincia di Campobasso, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 2 nell'adunanza del 14 gennaio 1969;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*), allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Trivento, in provincia di Campobasso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1969

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 20. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. **1068**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Rieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1957, registro n. 23 Interno, foglio n. 129, con il quale l'opera pia « Sisti », con sede in Rieti, è stata raggruppata con gli istituti riuniti di ricovero di Rieti, ed è stato approvato il relativo statuto, dal quale risulta che l'ente persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali;

Visto il decreto del medico provinciale di Rieti in data 8 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Rieti è stato classificato ospedale generale provinciale;

Visto il verbale della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Rieti, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

a) terreni in località varie del comune di Rieti, specificamente elencati nell'allegato al verbale della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero, per un valore approssimativo di L. 38.971.800;

b) fabbricati vari nel comune di Rieti, tra i quali un edificio adibito a sede dell'ospedale civile, specificamente elencati nell'allegato al verbale della commissione predetta, per un valore approssimativo di lire 144.130.000;

c) titoli del debito pubblico dello Stato e titoli o valori diversi, specificamente elencati nell'allegato ai verbali della commissione predetta, per un valore di L. 7.103.675;

d) bestiame e scorte morte esistenti nella colonia dell'ente, come da allegato ai verbali della commissione predetta, per un valore approssimativo di L. 12.847.700;

e) giacenza medicinali ed articoli sanitari esistenti nella farmacia dell'ospedale, come da allegato ai verbali della commissione predetta, per un valore di lire 37.003.872;

f) beni mobili costituiti da attrezzature, arredi, etc., specificamente elencati nell'allegato ai verbali della commissione predetta, per un valore approssimativo di L. 87.574.334.

Il medico provinciale di Rieti, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 27. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1969, n. **1069**.

Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il credito fondiario della Cassa di rispar-

mio delle provincie lombarde, con sede a Milano, approvato con proprio decreto in data 30 luglio 1958, n. 845 e modificato con propri decreti in data 19 marzo 1959, n. 314, 1° novembre 1960, n. 1481 e 1° settembre 1967, n. 1029;

Vista la deliberazione adottata dalla commissione centrale di beneficenza, amministratrice della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e gestioni annesse, in data 29 novembre 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 4, secondo comma, dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 30 miliardi assegnato dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1969

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 28. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **1070**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 138. — All'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è aggiunta la scuola in « Nefrologia medica ».

Dopo l'art. 254 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in nefrologia medica.

Scuola di specializzazione in nefrologia medica

Art. 255. — E' istituita la scuola di specializzazione in nefrologia medica che ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica della facoltà di medicina e chirurgia.

Alla scuola, che ha la durata di tre anni, sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero massimo complessivo degli iscritti per i tre anni di corso è di ventidue.

Art. 256. — Nel caso che le domande eccedano il numero previsto per gli iscritti alla scuola, la selezione verrà fatta mediante concorso da parte di una commissione presieduta dal direttore della scuola (graduatoria per titoli ed esami).

Qualora un aspirante, sufficientemente fornito di titoli attinenti alle materie della scuola, chieda abbreviazione di corso, dovrà presentare motivata istanza al rettore.

Art. 257. — La direzione della scuola sarà affidata dalla facoltà di medicina al direttore di clinica o di istituto che sia un noto cultore di nefrologia medica e che continui a dedicarsi ad essa insieme con i suoi collaboratori.

Art. 258. — Gli iscritti alla scuola avranno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni, le visite di istruzione e le eventuali conferenze; in caso contrario, non potranno avere l'attestato di frequenza necessario per essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 259. — Al termine di ogni anno accademico, l'allievo della scuola di specializzazione dovrà sostenere un esame di profitto che comprenda il gruppo delle materie in programma; ove non sia superato tale esame, il candidato non potrà essere ammesso al corso successivo.

Art. 260. — L'esame di diploma si svolgerà con le norme generali previste dall'art. 154 del presente statuto.

Al termine del corso di studi, verrà conseguito il diploma di specialista in « Nefrologia medica ».

Art. 261. — Gli insegnamenti impartiti saranno i seguenti:

1° *Anno*:

Struttura ed ultrastruttura normale del rene;
Aspetti biochimici della funzione renale;
Fisiologia renale;
Semeiologia renale (fisica, radiologica, funzionale);
Microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia;
Struttura ed ultrastruttura patologica del rene.

2° *Anno*:

Patologia del ricambio idro-salino;
Insufficienza renale acuta e cronica;
Nefropatie glomerulari;
Nefropatie tubulari;
Farmacologia d'interesse nefrologico;
Terapia dietetica e dialitica (1° anno):

3° *Anno*:

Nefropatie interstiziali;
Nefropatie vascolari;
Nefropatie malformative neoplastiche;
Terapia dietetica e dialitica (2° anno);
Terapia generale delle nefropatie (antibiotica, antireattiva, sintomatica).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 29. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1969, n. **1071.**

Richiamo alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei sottufficiali in congedo illimitato delle Armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1970 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 47, comma primo e secondo, della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, è fissato in sedicimila unità.

Il numero dei graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle Armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1970 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, è fissato in centoventimila unità.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascuna Arma e servizio, il numero dei sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1969

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 26. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1969.

Sostituzione di un membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 231, concernente provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Visto il proprio decreto del 22 giugno 1968, con il quale è stato costituito il comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione in seno al comitato predetto del dott. Rosario Purpura, collocato a riposo;

Decreta:

Il prof. Danilo Guerrieri, direttore generale dei rapporti di lavoro, è nominato membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo, in sostituzione del dott. Rosario Purpura, collocato a riposo.

Il prof. Danilo Guerrieri assume le funzioni di presidente del comitato predetto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1969
Registro n. 13 *Lavoro, foglio n.* 117

(289)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Vista la nota n. 5258 del 20 novembre 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana comunica che il comitato regionale toscano della Confederazione generale italiana del lavoro ha designato il sig. Mauro Seppia quale rappresentante dei lavoratori in seno al comitato suddetto in sostituzione del sig. Olinto Dini;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Toscana il sig. Olinto Dini con il sig. Mauro Seppia;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Mauro Seppia è chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana, in sostituzione del sig. Olinto Dini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1969

Il Ministro: CARON

(397)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1970.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere del comune di Cortina d'Ampezzo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1964, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1964, recante le retribuzioni medie mensili ai fini contributivi per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere del comune di Cortina d'Ampezzo (Belluno);

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere di Cortina d'Ampezzo (Belluno), sono determinate nelle misure indicate nel decreto ministeriale 10 agosto 1964, maggiorate del 25 %.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° luglio 1968.

Roma, addì 2 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(309)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1970.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Belluno (con esclusione del comune di Cortina d'Ampezzo).

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1964, recante le retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Belluno (con esclusione del comune di Cortina d'Ampezzo);

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Belluno (con esclusione del comune di Cortina d'Ampezzo) sono determinate nelle misure indicate nel decreto ministeriale 28 agosto 1964, maggiorate del 20 %.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con effetto dal primo periodo di paga successivo al 1° luglio 1968.

Roma, addì 2 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(306)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1970.

Integrazione del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti l'ordine del Governo militare alleato n. 233, in data 21 maggio 1948, con il quale è stato costituito l'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Trieste », con sede in Trieste, ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, che ne ha approvato lo statuto, 10 maggio 1962, n. 838 e 13 settembre 1966, n. 853, che lo hanno modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1969, n. 837, che modifica l'art. 6 del predetto statuto, circa la composizione del consiglio generale dell'ente;

Visto il proprio decreto 15 luglio 1967, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente;

Ritenuta la necessità di procedere all'integrazione dello stesso consiglio generale con la nomina del rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali, prevista dal suindicato decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1969, n. 837;

Vista la lettera n. 01343 del 24 ottobre 1969, con la quale il Ministero delle partecipazioni statali ha designato il dott. Paolo Salvatore, quale proprio rappresentante in seno al consiglio predetto;

Decreta:

Il dott. Paolo Salvatore è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali.

Tale nomina decorre dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(210)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1970.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Brescia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 6 luglio 1967, con cui è stato nominato il collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Brescia;

Vista la nota n. 19328 del 15 ottobre 1969, con la quale la Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali ha comunicato le avvenute dimissioni del cav. Fausto Pezzucchi, designato quale sindaco effettivo da parte del consiglio centrale della federazione nazionale predetta;

Vista la designazione del dott. Gian Franco Ferrari, in sostituzione del dimissionario, da parte del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, quale si desume dal deliberato del 30 settembre 1969;

Ritenuto di dover provvedere alla integrazione del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Brescia;

Decreta:

Il dott. Gian Franco Ferrari è nominato membro effettivo del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Brescia in sostituzione del cav. Fausto Pezzucchi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(226)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « LXXII Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « LXXII Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia », che avrà luogo a Verona, dal 15 marzo al 23 marzo 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(290)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1970.

Ricostituzione del comitato speciale e del collegio dei sindaci della Cassa unica assegni familiari.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 54 e 56 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038, concernenti la composizione del comitato speciale per gli assegni familiari e del collegio dei sindaci;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del comitato speciale e del collegio dei sindaci di cui sopra;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate;

Sentite, per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le organizzazioni sindacali interessate,

Decreta:

Art. 1.

Il comitato speciale per gli assegni familiari è composto, oltre al presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del primo comma dell'art. 54 precitato e ai membri di diritto indicati nella lettera *a*) dello stesso articolo, dai seguenti rappresentanti:

Galano dott. Raffaele, membro effettivo, e Palumbo dott. Giulio, membro supplente, per il Ministero del tesoro;

Spinelli dott. Giorgio, membro effettivo, e Sagone dott. Giuseppe, membro supplente, per il Ministero dell'industria e commercio;

De Muro dott. Francesco, membro effettivo, e Canfanelli dott. Oscar, membro supplente, per il Ministero della marina mercantile;

Gazzera dott. Enzo, membro effettivo, Sciamanna dott. Osvaldo, membro supplente, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Spinola dott. Gastone, membro effettivo, e Mione dott. Raffaele, membro supplente, per il Ministero delle partecipazioni statali;

Bellacci avv. Riccardo, Torella dott. Antonio, Bonanni dott. Armando, membri effettivi, e Urbinati dottor Felice, membro supplente, per i datori di lavoro dell'industria;

Rinaldi Michele, Pastorino Elio, Muscas Antonio, Ortolani Aldo, membri effettivi, e Guidi Verledo, membro supplente, per i lavoratori dell'industria;

Sorace dott. Rocco, Albanese dott. Gaetano, membri effettivi, e Giannitelli dott. Lamberto, membro supplente, per i datori di lavoro del commercio e delle professioni e arti;

Lucchini Adolfo, Gallo Virgilio, Repetto dott. Tullio, membri effettivi, e Masiello Mario, membro supplente, per i lavoratori del commercio e delle professioni e arti;

Pilati dott. Giuseppe, Micheli dott. Luigi, membri effettivi, e Paci dott. Alberto, membro supplente, per i datori di lavoro dell'agricoltura;

Romanini William, Solaini Domenico, Tudisco dottor Roberto, membri effettivi, e Fazio Nicola, membro supplente, per i lavoratori dell'agricoltura;

Ratti avv. Giorgio, Calabrese Antonio, membri effettivi, e Grifa avv. Michele, membro supplente, per i datori di lavoro dell'artigianato;

Grasso Ennio, Pontacolone Claudio, Pierucci Giulio, membri effettivi, e Russo Giulio, membro supplente, per i lavoratori dell'artigianato;

Squartini dott. Antonio, membro effettivo, e Ricci dott. Valentino, membro supplente, per i datori di lavoro della foglia del tabacco;

Foschini dott.ssa Maria, membro effettivo e Califano Laura, membro supplente, per i lavoratori della foglia del tabacco;

Perusini dott. Perusino, membro effettivo, e Fattorini dott. Edoardo, membro supplente, per i datori di lavoro del credito;

Cerutti Francesco, membro effettivo, e Caffagnini Corino, membro supplente, per i lavoratori del credito;

Aureggi dott. Enrico, membro effettivo, e Siebaneck dott. Filippo, membro supplente, per i datori di lavoro dell'assicurazione;

Pagani Giuseppe, membro effettivo, e Spera Domenico, membro supplente, per i lavoratori dell'assicurazione;

Silvestrini dott. Elio, membro effettivo, e Fornario avv. Raffaele, membro supplente, per i datori di lavoro dei servizi tributari appaltati;

Passeggio Antonio, membro effettivo, e Pennisi Alfio, membro supplente, per i lavoratori dei servizi tributari appaltati;

Nocchi avv. Mauro, Scocchera Giovannangelo, membri effettivi, e di Mario Mario, membro supplente, per le cooperative;

Roasio geom. Franco, Parlagreco prof. Attilio, membri effettivi rispettivamente per i coltivatori diretti e per i mezzadri e coloni, e Ziccardi Angelo, membro supplente;

Di Gerardo dott. Matteo e Pilia dott. Cesare, esperti.

Art. 2.

Il collegio dei sindaci per la gestione della Cassa unica per gli assegni familiari è composto come segue:

Presidente:

Il presidente del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Membri:

Salis dott. Gavino, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Lopez dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Lo Vecchio Musti dott. Manlio, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Barni cav. uff. Amleto, in rappresentanza dei lavoratori.

Roma, addì 12 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(353)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione al consorzio di bonifica per il Medio Polesine, con sede in Rovigo, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1969, registro n. 17, foglio n. 15, il consorzio di bonifica per il Medio Polesine, con sede in Rovigo è stato autorizzato ad acquistare un immobile dalla società S.A.I.E. al prezzo complessive di lire 49.000.000.

(321)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1970, il comune di Napoli viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 75.696.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(283)

Autorizzazione al comune di Belmonte Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1970, il comune di Belmonte Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.740.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(284)

Autorizzazione al comune di Bova Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1970, il comune di Bova Marina (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.247.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(285)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1970, il comune di San Lorenzo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.697.133, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(286)

Autorizzazione al comune di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1970, il comune di Rovigo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 706.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(287)

Autorizzazione al comune di Pago Veiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1970, il comune di Pago Veiano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.810.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(243)

Autorizzazione al comune di Alberobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1970, il comune di Alberobello (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.536.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(244)

Autorizzazione al comune di Erchie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1970, il comune di Erchie (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.312.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(245)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Collecroce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1970, il comune di Acquaviva Collecroce (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.833.699, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(246)

Autorizzazione al comune di Civitanova del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1970, il comune di Civitanova del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.456.228, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(247)

Autorizzazione al comune di S. Agata li Battiati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1970, il comune di S. Agata li Battiati (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(248)

Autorizzazione al comune di Quadri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1970, il comune di Quadri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(249)

Autorizzazione al comune di Raccuja ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1970, il comune di Raccuja (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.017.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(250)

Autorizzazione al comune di Loceri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1970, il comune di Loceri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(251)

Autorizzazione al comune di Loculi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1970, il comune di Loculi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(252)

Autorizzazione al comune di Teti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1970, il comune di Teti (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(253)

Autorizzazione al comune di Triei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1970, il comune di Triei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(254)

Autorizzazione al comune di Giuliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1970, il comune di Giuliana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.862.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(255)

Autorizzazione al comune di Badesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1970, il comune di Badesi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(256)

Autorizzazione al comune di Ittiri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1970, il comune di *Ittiri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo* di L. 30.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(257)

Autorizzazione al comune di Monteiasi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1970, il comune di Monteiasi (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.994.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(258)

Autorizzazione al comune di Rotello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1970, il comune *di Rotello (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo* suppletivo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(259)

Autorizzazione al comune di Firenze ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1970, il comune di Firenze viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 323.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(260)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 13

Corso dei cambi del 21 gennaio 1970 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,18	629,05	629,05	629,18	629 —	629,18	629,20	629,18	629,18	629,15
$ Can.	586,40	586,30	586,25	586,50	585,90	586,40	586,40	586,50	586,40	586,40
Fr. Sv.	145,85	145,90	145,92	145,91	145,90	145,85	145,91	145,91	145,85	145,90
Kr. D.	83,93	83,92	83,97	83,94	83,90	83,93	83,94	83,94	83,93	83,93
Kr. N.	87,96	87,97	87,98	87,98	87,90	87,96	88 —	87,98	87,96	87,95
Kr. Sv.	121,87	121,80	121,75	121,78	121,80	121,87	121,78	121,78	121,87	121,85
Fol. . .	173,18	173,20	173,18	173,185	173,30	173,18	173,20	173,185	173,18	173,20
Fr. B. .	12,66	12,667	12,6740	12,6690	12,65	12,66	12,6725	12,6690	12,66	12,66
Franco francese	113,31	113,37	113,40	113,40	113,30	113,31	113,42	113,40	113,31	113,30
Lst.	1509,90	1510,50	1511,25	1510,90	1510 —	1509,90	1511 —	1510,90	1509,90	1510,50
Dm. occ.	170,90	170,88	170,93	170,915	170,70	170,90	170,93	170,915	170,90	171,25
Scell. Austr. .	24,31	24,30	24,31	24,31	24,30	24,31	24,3075	24,31	24,31	24,31
Escudo Port.	22,10	22,10	22,12	22,12	22,15	22,10	22,13	22,12	22,10	22,10
Peseta Sp. .	9 —	9 —	9 —	9,006	9 —	9 —	9,01	9,006	9 —	9 —

Media dei titoli del 21 gennaio 1970

Titolo	
Rendita 5 % 1935	92,95
Redimibile 3,50 % 1934 .	97,90
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,425
» 5 % (Ricostruzione)	90,725
» 5 % (Riforma fondiaria)	88 —
» 5 % (Città di Trieste)	93,20
» 5 % (Beni Esteri)	87,40
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,55
» 5,50 % » » 1968-83	95,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	98,475
» » » 5,50 % 1976 .	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,625
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,275
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,425
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	93,575
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 gennaio 1970

Valuta	
1 Dollaro USA	629,19
1 Dollaro canadese	586,45
1 Franco svizzero .	145,91
1 Corona danese	83,94
1 Corona norvegese .	87,99
1 Corona svedese .	121,78
1 Fiorino olandese	173,192
1 Franco belga .	12,671
1 Franco francese	113,41
1 Lira sterlina .	1510,95
1 Marco germanico	170,922
1 Scellino austriaco .	24,309
1 Escudo Port. .	22,125
1 Peseta Sp. .	9,008

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1969, registro n. 82, foglio n. 45, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 29 ottobre 1966 dalla prof.ssa Pugliesi Rubino Olga, avverso la decisione 8 agosto 1966 emessa dalla commissione ex art. 5 legge 19 marzo 1955, n. 160, sul ricorso gerarchico proposto dalla medesima contro la mancata inclusione nella graduatoria provinciale per l'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali nella provincia di Trapani.

(269)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 7-PV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Boveri Clemente con sede in Varzi (Pavia), via del Mercato, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 7-PV », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Pavia.

(325)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° aprile 1969 al 30 aprile 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 592/69, n. 603/69 e n. 684/69 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— Paesi terzi;

— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi da Paesi terzi	Prelievi da SAMA e PTOM
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):		
		B. altri, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A).		
		I. contenenti amido o glucosio o sciroppo di glucosio, aventi tenore in peso, di amido:		
		a) inferiore o uguale al 10 %:		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	1.006,25	443,75
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	14.131,25	13.568,75
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 %	20.612,50	20.612,50
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 %	26.543,75	26.543,75
		b) superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 %:		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	1.948,75	1.386,25
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	15.073,75	14.511,25
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %	24.925,00	24.925,00
		c) superiore al 30 %:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	3.335,00	2.772,50
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 %	16.460,00	15.897,50
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %	20.706,25	20.706,25
	85	II. non contenenti né amido, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	26.543,75	26.543,75

(12195)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° al 31 maggio 1969

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1/2-5-1969	3/5-5-1969	6-5-1969	7/12-5-1969	13-5-1969	14-5-1969	15/16-5-1969	17/19-5-1969
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00
10.01-B	07,11	Frumento duro	35.112,50	35.112,50	35.112,50	35.112,50	35.112,50	35.112,50	35.112,50	35.112,50
10.02	01,04	Segala	28.768,75	28.143,75	28.143,75	28.143,75	28.143,75	28.143,75	28.143,75	28.143,75
10.03	01,04	Orzo	33.400,00 (a)	32.931,25 (a)	32.931,25 (a)	32.931,25 (a)	32.931,25 (a)	32.150,00 (a)	32.150,00 (a)	32.150,00 (a)
10.04	01,04	Avena	27.912,50 (a)	27.912,50 (a)	27.912,50 (a)	27.912,50 (a)	27.912,50 (a)	27.912,50 (a)	27.912,50 (a)	27.912,50 (a)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (b)	25.181,25 (a)	25.181,25 (a)	25.556,25 (a)	25.556,25 (a)	25.556,25 (a)	25.556,25 (a)	25.556,25 (a)	25.556,25 (a)
10.05-B	04	Granturco altro	25.181,25 (a)	25.181,25 (a)	25.556,25 (a)	25.556,25 (a)	25.556,25 (a)	25.556,25 (a)	25.556,25 (a)	25.556,25 (a)
10.07-A	01	Grano saraceno	16.612,50	16.612,50	16.612,50	16.612,50	15.987,50	15.987,50	15.987,50	15.987,50
10.07-B	04	Miglio	32.706,25 (a)	32.706,25 (a)	32.706,25 (a)	32.706,25 (a)	32.237,50 (a)	32.237,50 (a)	32.237,50 (a)	32.706,25 (a)
10.07-C	11	Sorgo e durra	28.593,75 (a)	29.062,50 (a)	29.062,50 (a)	29.062,50 (a)	28.187,50 (a)	28.187,50 (a)	28.593,75 (a)	28.593,75 (a)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	41.937,50	41.937,50	41.937,50	41.937,50	41.937,50	41.937,50	41.937,50	41.937,50
11.01-B	05	Farine di segala	46.812,50	45.937,50	45.937,50	45.937,50	45.937,50	45.937,50	45.937,50	45.937,50
		Semole e semolini:								
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	60.475,00	60.475,00	60.475,00	60.862,50	60.862,50	60.862,50	60.862,50	60.862,50
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00

(a) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D. L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D. M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(b) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da *stabilirsi dal Ministro per le finanze*, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4% sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	20-5-1969	21-5-1969	22-5-1969	23/27-5-1969	28-5-1969	29/30-5-1969	31-5-1969
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	35.425,00
10.01-B	07,11	Frumento duro	35.112,50	35.112,50	35.112,50	35.675,00	36.175,00	36.175,00	36.737,50
10.02	01,04	Segala	28.143,75	28.550,00	27.987,50	27.987,50	27.987,50	27.987,50	27.987,50
10.03	01,04	Orzo	32.150,00 (*a*)	32.150,00 (*a*)	32.150,00 (*a*)	31.431,25 (*a*)	31.431,25 (*a*)	31.900,00 (*a*)	31.900,00 (*a*)
10.04	01,04	Avena	27.912,50 (*a*)	27.912,50 (*a*)	27.443,75 (*a*)	27.443,75 (*a*)	26.975,00 (*a*)	26.975,00 (*a*)	26.975,00 (*a*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*b*)	25.556,25 (*a*)	24.962,50 (*a*)	24.962,50 (*a*)	24.962,50 (*a*)	25.587,50 (*a*)	25.587,50 (*a*)	25.587,50 (*a*)
10.05-B	04	Granturco altro	25.556,25 (*a*)	24.962,50 (*a*)	24.962,50 (*a*)	24.962,50 (*a*)	25.587,50 (*a*)	25.587,50 (*a*)	25.587,50 (*a*)
10.07-A	01	Grano saraceno	15.987,50	15.987,50	15.987,50	15.987,50	15.987,50	15.987,50	15.987,50
10.07-B	04	Miglio	32.706,25 (*a*)	32.706,25 (*a*)	32.706,25 (*a*)	32.706,25 (*a*)	32.706,25 (*a*)	32.706,25 (*a*)	32.706,25 (*a*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	29.000,00 (*a*)	29.375,00 (*a*)	29.375,00 (*a*)	29.375,00 (*a*)	29.375,00 (*a*)	29.375,00 (*a*)	29.375,00 (*a*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	41.937,50	41.937,50	41.937,50	41.937,50	41.937,50	41.937,50	41.937,50
11.01-B	05	Farine di segala	45.937,50	46.506,25	45.718,75	45.718,75	46.200,00	46.200,00	46.200,00
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	60.862,50	60.862,50	60.862,50	61.343,75	62.118,75	62.118,75	62.993,75
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D. L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D. M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4% sul valore in dogana della merce.

AVVERTENZA

Nelle tabelle dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi e da Stati membri della Comunità Economica Europea dei prodotti indicati nel Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali), valide per il periodo dal 1° luglio 1967 al 31 agosto 1967 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 novembre 1968) deve essere approvata la seguente modificazione:

Pag. 6883 - Prelievi validi il 25 luglio 1967:

orzo, voce 10.03 (numeri di statistica 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09) leggere il prelievo « 14.062,50 (a) » invece di « 24.062,50 (a) ».

(10059)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Approvazione del piano di zona del comune di Terracina

Con decreto provveditoriale n. 6014/Urb. in data 30 dicembre 1969, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare predisposto dal comune di Terracina in provincia di Latina, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data del decreto stesso.

(322)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca dello scioglimento della società cooperativa edilizia « Achille Grandi fra dirigenti e dipendenti A.C.L.I. », con sede in Cagliari.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 gennaio 1970, il decreto ministeriale 8 luglio 1969 è revocato limitatamente alla parte (numero ord. 3) con la quale è stato disposto lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della società cooperativa edilizia « Achille Grandi fra dirigenti e dipendenti A.C.L.I. », costituita per rogito Contu in data 25 gennaio 1962, repertorio 33452.

(405)

Scioglimento d'ufficio della società operaia di mutuo soccorso, con sede in Montappone

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 dicembre 1969, la società operaia di mutuo soccorso di Montappone (Ascoli Piceno) costituita nel 1895, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 27 del codice civile.

(406)

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 27 ottobre 1969, « Disposizioni in materia di esonero da tutte o da alcune verifiche e prescrizioni stabilite dal regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, per gli apparecchi a pressione », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 dell'11 dicembre 1969:

all'art. 42, terzo rigo, dove è scritto: « ... netta, *nè* può ... » leggasi: « ... netta, può ... »;

all'art. 43, pag. 7581, undicesimo rigo, invece di « ... generatori sub *4*) ... » leggasi: « ... generatori sub *A*) ... »;

all'art. 44, penultimo rigo, in luogo di: « ... punti 1) *e* 2) ... » leggasi: « ... punti 1) *o* 2) ... »;

all'art. 46, secondo rigo, dove è scritto: « ... (gassoso o liquido) *e* ... » leggasi: « ... (gassoso o liquido) *o* ... »; nel penultimo rigo sub *c*), invece di: « ... valore minimo *ed* ... » leggasi: « ... valore minimo *od* ... »;

all'art. 50, quintultimo rigo, in luogo di: « ... *ad* alle medesime ... » leggasi: « ... *ed* alle medesime ... »;

nel titolo dell'art. 51 dove è scritto: « ... funzionamento ... » leggasi: « ... frazionamento ... »; al quindicesimo rigo dello stesso articolo, in luogo di: « ... *e* prevalentemente ... » deve leggersi: « ... *o* prevalentemente ... ».

(418)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Aumento, da dieci a undici, dei posti del concorso ad aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 8 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1969, registro n. 5, foglio n. 37, con il quale venne indetto un concorso per esame a dieci posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi notarili;

Considerato che per l'anno 1968 venne riservato in favore dei sottufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia un posto della predetta carriera esecutiva (*Gazzetta Ufficiale* n. 90 in data 9 aprile 1969);

Che il sottufficiale designato dal Ministero della difesa ha dichiarato di rinunciare alla nomina;

Che pertanto il posto di cui trattasi può essere conferito mediante il concorso indetto con il citato decreto ministeriale 24 gennaio 1969;

Decreta:

I posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi notarili, messi a concorso con il decreto 24 gennaio 1969, sono aumentati da dieci a undici.

Roma, addì 24 novembre 1969

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1969
Registro n. 35 *Grazia e giustizia, foglio n.* 339

(273)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4483 in data 20 agosto 1968 e successive variazioni, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1967;

Visti i verbali della commissione giudicatrice nominata con decreto n. 6458/1967 del 7 gennaio 1969, e successive variazioni, nonchè la graduatoria delle concorrenti formulata dalla medesima commissione;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 13 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso in premessa:

1.	Cecconi Renata	punti	74,60	su 120
2.	Mazzocchi Maria Cleofe	»	67,45	»
3.	Baffi Marisa	»	65,00	»
4.	Francoletti Flora	»	64,40	»
5.	Baldelli Liliana	»	61,10	»
6.	Sabbatucci Maria Teresa	»	60,10	»
7.	Ciattini Foralossi Gelsomina	»	59,50	»
8.	Zanni Marta	»	58,00	»
9.	Svampa Rolanda	»	57,90	»

10. Falciasecca Eleonora	punti	56,50	su 120
11. Frattesi Barbarina	»	55,80	»
12. Rosati Paola	»	51,10	»
13. Cesaretti Maria	»	50,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e Urbino e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 30 dicembre 1969

Il medico provinciale: CAVINA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento di 2 posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Pesare e Urbino al 30 novembre 1967;

Viste le domande delle candidate e la indicazione in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni ed alle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate comprese nella graduatoria di merito di cui alle premesse sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Cecconi Renata: Isola del Piano (unica);
2) Mazzocchi Maria Cleofe: Montecerignone (unica).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 30 dicembre 1969

Il medico provinciale: CAVINA

(97)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4001, in data 7 luglio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1967;

Visti i propri decreti numeri 4002, 4972, 5612, rispettivamente in data 7 luglio 1969; 1° settembre 1969 e 8 ottobre 1969, con i quali sono state assegnate le sedi ai vincitori dei posti di medico condotto, vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1967;

Considerato che a seguito delle rinuncie esplicite degli aventi diritto, si è resa vacante la 2ª condotta medica del comune di S. Biagio di Callalta;

Visti l'ordine della graduatoria di merito degli idonei e l'ordine delle preferenze indicate dagli stessi idonei nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 25 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Al dott. Luigi Tinelli è assegnata la 2ª condotta medica del comune di S. Biagio di Callalta.

L'amministrazione comunale del comune di S. Biagio di Callalta provvederà, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento del presente decreto, alla nomina del dott. Luigi Tinelli a medico condotto della 2ª condotta medica del comune di S. Biagio di Callalta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e a quello del comune interessato.

Treviso, addì 24 dicembre 1969

Il medico provinciale: LIONETTI

(96)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.